

*Class: 14.v, 15/001.sfa, 001.arm, 6/2021C/001.frc, 001.arm*

Organismo Pagatore  
ARPEA  
Via Bogino 23 - Torino

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 53**

**Ai Produttori interessati**

**Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI**

**Oggetto: Manuale controlli art. 52 zootecnia Campagna 2021 e successive.**

**La Commissaria straordinaria**

*Piera Martina*  
(Firmato digitalmente)

## **REGIME UNICO DI PAGAMENTO**

**REG. 1307/2013**

**Manuale controlli art. 52 zootecnia Campagna 2021 e successive**

**Versione 1 del 13/05/2022**



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

| <b>Manuale controlli art. 52 zootecnia Campagna 2021 e successive.</b> |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Versione</b>  | <b>Data</b>       | <b>Modifiche</b> |
| <b>V1</b>  | <b>13/05/2022</b> |                  |
|  |                   |                  |

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| 1. Premessa e riferimenti normativi.....  | 6  |
| 2. Regimi di sostegno e requisiti.....  | 7  |
| 3. Tempistiche di identificazione e registrazione.....  | 8  |
| a. Novità a partire dal 21/04/2021.....   | 9  |
| b. Fino al 20/04/2021.....  | 9  |
| c. Malfunzionamenti BDN maggio 2021.....  | 9  |
| d. Riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali.....  | 10 |
| 4. Premio vacche da latte (art. 20, comma 1) Intervento 310.....  | 11 |
| 5. Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6) Intervento 311.....   | 12 |
| 6. Comunicazione latte (interventi 310 e 311).....  | 14 |
| 7. Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9) Intervento 312.....  | 15 |
| 8. Bovini da carne. Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1) Intervento 313.....                               | 15 |
| 9. Bovini da carne. Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3) Intervento 314..... | 15 |
| 10. Bovini da carne. Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5) Intervento 322.....       | 16 |
| 11. Bovini macellati.....   | 17 |
| 12. Settore ovicaprino. Agnelle da rimonta (art. 22, comma 1). Intervento 320.....  | 17 |
| 13. Settore ovicaprino. Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6). Intervento 321.....   | 18 |
| 14. Esclusioni dall'aiuto.....  | 18 |
| 15. Calcolo dell'esito.....   | 19 |
| a) Metodo di calcolo dell'esito.....  | 20 |
| b) Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno specifico per il settore ovi-caprino.....  | 24 |
| c) Metodo di calcolo dell'esito ovicaprini.....   | 25 |
| 16. CONTROLLI.....  | 25 |
| a) Controlli relativi le tempistiche di registrazione.....  | 25 |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| b)  | Limiti ai dati .....   | 25 |
| c)  | UBA Minime.....  | 26 |
| 17. | ALTRI CONTROLLI.....   | 26 |
| 18. | CONTROLLO CAPI DOPPI .....   | 30 |
| a)  | Regole del controllo:.....   | 30 |
| 19. | Ordine di priorità di pagamento.....   | 30 |
| 20. | VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI e PUBBLICITA' DEI DATI .....  | 31 |
| a)  | DEMETRA.....   | 31 |
| b)  | Pagina Pagamenti/Dati del CP/Premio:.....  | 32 |
| c)  | Sezione Istruttoria zootecnia.....   | 32 |
| 21. | Tabelle e schemi .....   | 34 |
| a)  | Interventi 310, 311, 312, 313, 314, 322. Controllo vacca.....  | 35 |
| b)  | Interventi 310, 311, 312, 313, 314, 322. Controllo del vitello. Capi nati dal 21 aprile 2021. Senza proroga marcatura. ....                                  | 36 |
| c)  | Interventi 310, 311, 312, 313, 314, 322. Controllo del vitello. Capi nati fino al 20 aprile 2021. Senza proroga marcatura. ....                              | 37 |
| d)  | Interventi 310, 312, 313, 314, 322. Controllo del vitello. Capi nati dal 21 aprile 2021. Con proroga marcatura. ....   | 38 |
| e)  | Interventi 310, 311, 312, 313, 314, 322. Controllo del vitello. Capi nati fino al 20 aprile 2021. Con proroga marcatura. ....                                | 39 |
| f)  | Interventi 310, 311, 312, 313, 314, 322. Bovini da latte e bovini da carne. Controllo età della vacca.<br>40   |    |
| g)  | Deroga BDN maggio 2021. ....   | 41 |
| h)  | Intervento 311. Controllo detenzione minima di sei mesi. Capi entrati in stalla fino al 20 aprile 2021 con delega. ....                                      | 42 |
| i)  | Intervento 311. Controllo detenzione minima di sei mesi. Capi entrati in stalla dal 21 aprile 2021 (o capi entrati fino al 20 aprile 2021 senza delega)..... | 43 |
| j)  | Interventi 315, 316, 317, 318, 319. Capi ingressati in stalla fino al 20 aprile 2021. Controllo detenzione capo non nato in stalla. ....                     | 44 |
| k)  | Interventi 315, 316, 317, 318, 319. Capi ingressati in stalla dal 21 aprile 2021. Controllo detenzione capo non nato in stalla. ....                         | 45 |
| l)  | Interventi 315, 316, 317, 318, 319. Capi nati in stalla. Detenzione minima. Capi ingressati fino al 20 aprile 2021.....                                      | 46 |

|  |    |
|--|----|
| m) Interventi 315, 316, 317, 318, 319. Capi nati in stalla. Detenzione minima. Capi ingressati dal 21 aprile 2021..... | 47 |
| n) Controllo macellati. Capi registrati tardivamente in uscita. Dal 21 aprile 2021.....                                | 48 |
| o) Controllo macellati. Capi registrati tardivamente in uscita. Fino al 20 aprile 2021. ....                           | 49 |
| p) Intervento 320. Controllo marchiatura. Fino al 20 aprile 2021 o dal 21 aprile 2021. Capo nato in stalla. ....       | 50 |
| q) Intervento 320. Controllo ingresso capo in stalla. Fino al 20 aprile 2021 o dal 21 aprile 2021. ....                | 51 |
| q) Calcolo dell'esito: fino al 50%.....  | 52 |
| r) Calcolo dell'esito: Oltre il 50%.....   | 53 |
| s) Calcolo dell'esito: Formule .....   | 54 |
| t) Capo pagato sul PSR misura 10.1.8. ....   | 55 |

## 1. Premessa e riferimenti normativi

L'articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che "Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà."

Detta disposizione è stata attuata con DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, modificato e integrato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. La circolare Agea 0053084 del 27/07/21 e la successiva integrazione, circolare Agea 0028641/2022 del 04/04/2022, conformemente a quanto previsto dai suddetti DM, disciplinano il sostegno accoppiato per la campagna 2021.

Le principali fonti normative che disciplinano la materia sono:

- Artt. 52 e 53 del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0002958 del 18/01/2021 e ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 e ulteriormente precisata a livello nazionale dalla nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021 del Ministero della Salute;
- Reg. delegato (UE) n. 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali;
- DM 7 giugno 2018 n. 5465;
- DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- Nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, la quale fornisce chiarimenti dai Servizi della Commissione;
- Nota Ministero della Salute prot. 9763 del 20 aprile 2021. Oggetto: Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" - Indicazioni applicative;
- Circolare AGEA - Prot. Uscita N.0008418 del 08/02/2021 con oggetto "Sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 - Applicazione della sanzione supplementare a norma dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014";
- Circolare Agea 53084 del 27/07/21, con oggetto "Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: Sostegno accoppiato. Disciplina e controlli per la Campagna 2021"

- Circolare AGEA-2022-0028641, con oggetto “Art. 52 del Reg. (UE) n.1307/2013: Sostegno accoppiato. Modificazioni e integrazioni alla circolare Agea prot. 53084 del 27 luglio 2021 – Campagna 2021”;

AGEA Coordinamento, sulla base dei capi e delle superfici accertate comunicate dagli Organismi pagatori, determina l’importo unitario per ciascuna misura, nei limiti del plafond stabilito per ciascuna di esse dal DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, e di quanto previsto dall’art. 65 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in materia di pagamento dei beneficiari aderenti al regime per i piccoli agricoltori.

Ogni anno Agea Coordinamento redige la circolare applicativa relativa al sostegno accoppiato. L’Allegato 1 della stessa è il “Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013” dove vengono esplicitati tutti i controlli relativi alle tempistiche di registrazione dei capi che portano alla non ammissibilità di essi sui vari premi.

L’art. 19, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, in attuazione dell’art. 53, comma 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 prevede, quale condizione di ammissibilità per tutte le misure relative alle misure zootecniche, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004.

A partire dal 21 aprile 2021, la disciplina in questione è stata modificata e integrata dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 e ulteriormente precisata a livello nazionale dalla nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021 del Ministero della Salute.

**Il manuale dei controlli Arpea è integrativo e non sostitutivo nei confronti della circolare Agea che regola i meccanismi di controllo e pagamento ed elenca i requisiti del premio accoppiato zootecnia.**

## 2. Regimi di sostegno e requisiti

L’agricoltore può chiedere il sostegno accoppiato nella domanda unica per le seguenti misure previste dagli artt. 20 e ss. del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839:

- **Settore zootecnia: bovini da latte**

310 Premio vacche da latte (art. 20, comma 1);

311 Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6);

312 Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9).

- **Settore zootecnia: bovini da carne**

313 Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1);

314 Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3);

322 Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).

- **Settore zootecnia: bovini macellati**

315 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7);

316 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9);

317 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);

318 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);

319 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9).

- **Settore zootecnia ovi-caprino**

320 Premio agnelle da rimonta (art. 22, comma 1);

321 Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6).

### 3. Tempistiche di identificazione e registrazione

L'art. 19, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, in attuazione dell'art. 53, comma 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 prevede, quale **condizione di ammissibilità per tutte le misure relative alle misure zootecniche, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali** secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004.

Inoltre, L'art. 19, comma 4, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, attuativo della disposizione di cui all'art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014, come modificata dal Reg. (UE) n. 1383/2015, stabilisce che:

*“Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015, per ciascun capo richiesto a premio, le condizioni di ammissibilità, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:*

1. *il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;*
2. *il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione”.*

Gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande di aiuto, verificano il rispetto della tempistica dei termini di identificazione dei capi e di registrazione in BDN, applicando le procedure di calcolo riportate dall'allegato "Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013" e ss.mm.ii.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche sopra descritte deve essere presa in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Per le misure che prevedono un periodo di detenzione, qualora la movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia registrata nei tempi previsti, la detenzione decorre dal giorno di arrivo del capo nell'allevamento. Qualora, invece, la registrazione della movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia eseguita oltre i tempi stabiliti dalla normativa vigente, il periodo di detenzione decorre dal giorno dell'avvenuta regolarizzazione della registrazione della movimentazione in BDN.

#### **a. Novità a partire dal 21/04/2021**

A partire dal 21 aprile 2021, la disciplina in questione è stata modificata e integrata dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 e ulteriormente precisata a livello nazionale dalla nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021 del Ministero della Salute.

Sulla base della normativa sopra citata, le tempistiche di identificazione e registrazione dei capi in BDN sono le seguenti:

##### a) Capi bovini:

- l'identificazione dell'animale deve essere eseguita entro venti giorni dalla nascita e la registrazione in BDN della nascita deve avvenire entro sette giorni dall'identificazione;
- le movimentazioni degli animali in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento.

##### b) Capi ovicaprini:

- l'identificazione dell'animale deve essere eseguita entro sei mesi dalla nascita e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita e la registrazione in BDN della nascita deve avvenire entro sette giorni dall'identificazione. Il termine in questione non si applica agli animali destinati a essere inviati al macello prima dei dodici mesi di età;
- le movimentazioni degli animali in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento.

Si precisa che per tutte le specie animali, le registrazioni in BDN possono essere eseguite sia dall'allevatore in proprio che per mezzo di un soggetto delegato. In entrambi i casi, la registrazione in BDN dell'evento deve essere eseguita nel termine perentorio di sette giorni come sopra specificato.

#### **b. Fino al 20/04/2021.**

Per le nascite e le movimentazioni avvenute fino al 20 aprile 2021 continua a trovare applicazione la precedente disciplina prevista in presenza di delega ad un soggetto delegato.

#### **c. Malfunzionamenti BDN maggio 2021.**

Inoltre, si fa presente che il Ministero della Salute, con nota prot. n. 12283 del 18 maggio 2021, ha comunicato che, a causa di ripetuti malfunzionamenti verificatisi a seguito di aggiornamenti del sistema,

per i giorni 10, 11, 12 maggio 2021, non sono considerati i ritardi nelle registrazioni previste dalla normativa vigente, non essendo il ritardo imputabile agli utenti dei sistemi informativi.

Pertanto, in fase di verifica della tempestività delle registrazioni in BDN per i capi per i quali la registrazione dell'evento era in scadenza in uno dei tre giorni sopra indicati, gli Organismi pagatori considerano sospeso il termine per la registrazione che ricomincia a decorrere (per i giorni restanti rispetto ai 7 totali) dal 13 maggio 2021.

#### **d. Riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali.**

Con specifico riferimento all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali, l'articolo 30 paragrafo 4, lettera e) del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che *“se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l'animale in questione si considera determinato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell'inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014”*.

Inoltre, nella nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, i Servizi della Commissione precisano che un **animale può essere determinato o non determinato, essendo venuta meno la nozione di animale determinato con non conformità**.

Pertanto, un animale è considerato "determinato" nonostante la notifica tardiva di un evento (es. nascita, morte, spostamento), a condizione che la notifica sia avvenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro. In tal caso, non si applicano riduzioni/sanzioni.

Come meglio dettagliatamente indicato nell'Allegato tecnico 1 alla circolare Agea, si applicano le seguenti procedure di calcolo dell'esito:

- a) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN  
e  
non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto,

lo stesso è **considerato non determinato**, pertanto è **escluso dal pagamento** e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, secondo la seguente formula di calcolo:

$$\text{esito} = \text{capi anomali} / \text{capi determinati}$$

- b) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN la cui notifica sia intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro  
e  
risultano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto,

lo stesso è **considerato determinato**, pertanto è **ammissibile al pagamento** e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

#### 4. Premio vacche da latte (art. 20, comma 1) Intervento 310.

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

**E**

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari devono essere espressi in:

- cellule somatiche: cellule/ml;
- tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml;
- qualora il valore delle analisi sia espresso in peso/peso (p/p) deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni

analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo –produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica delle medie annuali (geometrica semplice per tenore di cellule somatiche e tenore di germi a 30°, aritmetica semplice per tenore di materia proteica) ottenute da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione è fatto obbligo di acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto da parte degli Organismi pagatori.

Dalla BDN vengono presi in considerazione i capi che hanno partorito nell'anno di campagna, di tutte le razze, compresi i capi meticci, con l'esclusione delle razze da carne e di quelle Iscritte ai LL.GG specializzati da carne.

## **5. Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6) Intervento 311.**

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000;

**E**

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui sia in regola un parametro di cui sopra, gli altri due dovranno rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

## **E**

3. sia associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Ai fini del pagamento, la vacca deve **permanere in un allevamento situato in zone montane per almeno sei mesi continuativi nell'anno di domanda** (1° gennaio – 31 dicembre), potendo conteggiarsi a tal fine sia il periodo precedente che quello successivo al parto. Inoltre, ai fini del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi in un allevamento situato in zone montane è possibile sommare i periodi maturati in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti. Il controllo in questione è eseguito dagli Organismi pagatori sulla base dei dati interscambiati dalla BDN.

Per tutti i soggetti presi in considerazione ai fini del conteggio dei sei mesi, la verifica che il **codice allevamento sia situato in zone montane** è eseguita in applicazione della normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999. Detta informazione è presente nell'ambito del **SIAN**. In assenza della stessa, non è possibile procedere al pagamento del premio.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di **aziende ubicate in territorio montano** la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari si applica quanto previsto dai precedenti paragrafi.

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane occorre far riferimento alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999.

## 6. Comunicazione latte (interventi 310 e 311)

La comunicazione latte è una comunicazione che serve ad integrare la richiesta a premio latte contenuta nella domanda unica e viene compilata su Demetra dai beneficiari o dai CAA che li rappresentano e contiene tutte le informazioni necessarie all'istruttoria amministrativa dei premi 310 e 311 (dati relativi ai parametri qualitativi ed igienico sanitari del latte, mesi di consegna del latte, laboratorio di analisi etc. ).

Arpea precompila la comunicazione latte con i dati delle analisi di taluni laboratori accreditati.

Qualora non siano stati acquisiti dai laboratori accreditati i dati relativi alle analisi del latte, i dati inerenti i parametri igienico sanitari del latte, dei mesi di consegna, delle eventuali vendite dirette e di tutti i dati necessari richiesti dal sistema nella comunicazione latte, essi devono essere caricati dai beneficiari in proprio o dai CAA mandatari sul sistema informatico "Comunicazione latte".

Qualora i dati degli analisi del latte siano già stati acquisiti dai laboratori certificati, i beneficiari o i CAA mandatari sono tenuti a verificare in ogni modo la veridicità e la completezza degli stessi sul sistema Demetra nella sezione dedicata alla "comunicazione per vacche da latte", sotto la propria esclusiva responsabilità ed, eventualmente, li rettificano.

I cedolini delle del analisi del latte sono obbligatoriamente archiviati nel fascicolo aziendale del beneficiario e resi disponibili all'Organismo Pagatore secondo quanto disciplinato nella convenzione attiva tra Arpea e CAA.

La "comunicazione latte", compilata su sistema Demetra, è valida e ammissibile solo se trasmessa informaticamente, stampata, firmata ed archiviata nel fascicolo cartaceo del beneficiario anche da parte del CAA mandatario del beneficiario richiedente.

**Il CAA mandatario o il beneficiario, affinché possa essere effettuata l'istruttoria secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, è tenuto obbligatoriamente a caricare tutte le analisi effettuate nell'anno senza ometterne alcuna.**

Le analisi relative alle proteine devono essere espresse in grammi per 100 ml. Se all'interno dei cedolini le proteine fossero espresse in peso/peso il CAA/beneficiario in proprio devono riportare correttamente il dato esprimendolo in peso/volume effettuando il seguente calcolo:

$$\text{dato in peso/volume} = \text{dato in peso/peso} / 0,971$$

Al fine dell'ammissibilità del premio devono essere caricati solo le analisi effettuate dai laboratori autorizzati dal Ministero della Salute, che già operano ai sensi della normativa di settore.

I dati dei cedolini del latte, caricati sul sistema informativo "comunicazione latte", vengono annualmente controllati puntualmente a campione: l'art. 33 del Reg. (CE) 809/2014 stabilisce che per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto. I criteri di

estrazione del campione latte il cui controllo in loco è basato sulla verifica documentale dei cedolini delle analisi latte, viene stabilito con apposito verbale Arpea.

### **7. Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9) Intervento 312.**

Sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a 30 mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg.(CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

### **8. Bovini da carne. Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1) Intervento 313.**

La misura concerne le vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine di età superiore a venti mesi, elencate nell'allegato V al DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, iscritte nei Libri Genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine e che hanno partorito nell'anno di riferimento della domanda.

I vitelli devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al detentore della vacca nutrice al momento del parto.

### **9. Bovini da carne. Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3) Intervento 314.**

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici di età superiore a venti mesi, di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Come stabilito dal Piano di gestione degli allevamenti di bovini approvato con decreto dirigenziale del MIPAAF prot. n. 11100 del 1° giugno 2015, si precisa che:

- Per il primo anno l'adesione al piano si realizza con il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito dell'Anagrafe bovina (BDN);

- Per il secondo anno l'adesione al piano si realizza con il monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi alla data del prelievo di sangue ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'obiettivo prefissato, per il secondo anno di adesione al piano, è quello di non superare il 20% rispetto alla sieroprevalenza del primo anno (es: allevamento con 100 capi e sieroprevalenza del 30% nel primo anno di adesione al piano raggiungerà l'obiettivo nel secondo anno se il numero di animali sierologicamente positivi risulterà inferiore o uguale a 36). Per gli allevamenti sieronegativi nel primo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel secondo anno non superiore al 10%;
- Per gli anni successivi al secondo l'adesione al piano si realizza con l'esecuzione del monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo la tabella di seguito riportata:

| Annualità            | Obiettivo prefissato   |
|----------------------|--|
| 3° anno              | - non superare il 15% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno;<br>- per gli allevamenti sieronegativi nel secondo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel terzo anno non superiore al 5%. |
| 4° anno              | - non superare il 10% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno;<br>- per gli allevamenti sieronegativi nel terzo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quarto anno non superiore al 5%.  |
| 5° anno e successivi | - non superare il 5% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno;<br>- per gli allevamenti sieronegativi nel quarto anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quinto non superiore al 5%.       |

Si precisa che qualora un allevamento non raggiunga l'obiettivo prefissato, con riferimento all'anno di adesione al Piano di gestione, riparte dal valore di sieroprevalenza raggiunto nell'anno di adesione precedente.

### **10. Bovini da carne. Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5) Intervento 322.**

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

## **11. Bovini macellati**

Di seguito si riportano le varie categorie di premio (nella descrizione sono indicate le condizioni di ammissibilità).

### **Art. 21, comma 6)**

- a) **Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7). Intervento 315.**

Sono ammissibili al premio i bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione.

### **Art. 21, comma 9)**

- a) **Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9). Intervento 316.**
- b) **Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9). Intervento 317.**
- c) **Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9). Intervento 318.**
- d) **Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9). Intervento 319.**

Il sostegno è erogato per i bovini macellati in età compresa tra i 12 e i 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi, ai bovini in età compresa tra 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, nonché ai bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.

## **12. Settore ovicaprino. Agnelle da rimonta (art. 22, comma 1). Intervento 320.**

Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

Il premio destinato alle agnelle da rimonta viene assegnato in base ad una percentuale dei capi detenuti dall'azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano

risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, per quanto riguarda la verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art. 3 del DM 12 maggio 2015.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie. Conseguentemente, **sono ammissibili all'aiuto i capi appartenenti ai soli allevamenti ubicati nel territorio delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica**. Al riguardo, con separata comunicazione, è reso disponibile agli Organismi pagatori l'elenco delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica. Poiché la presenza di detto piano costituisce una condizione di ammissibilità all'aiuto, **la sua mancanza determina l'esclusione dei capi dall'erogazione del contributo**.

### **13. Settore ovicaprino. Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6). Intervento 321.**

Il premio è destinato ai capi ovicaprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012. La registrazione individuale dei capi si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

A partire dalla campagna 2021, gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande, provvedono ad incrociare per ciascuna azienda il dato dei capi macellati certificati comunicati dagli Organismi di controllo con il dato dei capi macellati per partita presenti in BDN. In caso di discordanza tra i dati, il pagamento è eseguito utilizzando il minore tra i due dati.

### **14. Esclusioni dall'aiuto**

Per tutte le tipologie di aiuto richiedibili a premio nell'ambito del sostegno accoppiato zootecnico, il capo non è ammissibile all'aiuto qualora le informazioni presenti in BDN siano insufficienti o incongruenti o contraddittorie e non consentano di eseguire i controlli di ammissibilità secondo le procedure sopra descritte.

Infine, con riferimento a tutte le misure zootecniche si rammenta che il DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda (ad esempio registrazione dei capi in BDN oltre i termini di legge e oltre il 31 dicembre) non producono effetti ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

## 15. Calcolo dell'esito

L'Italia si avvale della facoltà prevista dall'art. 16, comma 3, capitolo II, del Reg. (CE) n. 796/2004 relativa all'utilizzo dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, ripresa dall'art. 21, commi 3 e ss. del Reg. (UE) n. 809/2014. Gli agricoltori, quindi, nella domanda unica si limitano a richiedere il pagamento del sostegno specifico apponendo un flag sulle varie misure zootecniche attivabili senza dichiarare puntualmente i capi richiesti a premio. Questi, sono messi direttamente a disposizione dalla BDN agli Organismi pagatori ai fini delle relative istruttorie, dell'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco. I capi pertanto vengono scaricati dalla BDN per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno campagna.

Ai fini del calcolo delle sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (CE) n. 640/2014 è stato necessario stabilire:

- I capi richiesti a premio (**denominati “capi dichiarati”**): alcuni capi non rispettano i requisiti di ammissibilità del premio pertanto, ancorché scaricati dalla BDN, vengono esclusi a priori e non vengono conteggiati nel computo dei capi dichiarati. Tali capi, dal momento che vengono esclusi, non sono da considerare anomali in senso stretto cioè non hanno un impatto nel calcolo dell'esito.
- **i capi anomali** : sono i capi irregolari a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

Nel paragrafo “a) Metodo di calcolo dell'esito” tali definizioni verranno dettagliate.

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascuna misura del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento alla singola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tali riduzioni ad altri interventi riguardanti i premi bovini.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

Per **Controlli amministrativi** si intendono sia i controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R) sia i controlli massivi informatici relativi volti all'accertamento dei requisiti di ammissibilità.

Le **segnalazioni** dell'Anagrafe bovina rispetto **all'uso di sostanze illecite negli allevamenti** comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del procedimento.

Per **controllo in loco** si intende il controllo definito nel documento di analisi del rischio in cui vengono accertati i requisiti rispetto al sistema di identificazione e registrazione (I&R).

Nel caso in cui, nel corso del **controllo aziendale**, venga constatata l'**assenza del registro aziendale** o si rilevino gravi **carenze nella sua tenuta** è prevista l'**esclusione totale dell'allevamento** dal pagamento dei premi zootecnici.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'art. 3, primo comma, lettere b), c) e d), del Reg. (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n.1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di **errori palesi riconosciuti dall'autorità competente**.

Nel caso in cui vengano riscontrate **gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari**, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale,
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento,
- assenza totale di marchiatura dei capi,

è disposta l'**esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio**.

#### **a) Metodo di calcolo dell'esito**

L'art. 31 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che, nel caso in cui si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale da determinare.

La percentuale di riduzione si calcola secondo quanto previsto dall'art. 31, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014 il numero di animali dichiarati per un regime di aiuto nel periodo di erogazione del premio in questione per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati per un regime di aiuto e per il periodo di erogazione del premio in questione.

Il calcolo dell'esito viene effettuato a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi, applicando la seguente formula:

$$\text{esito} = \text{capi anomali} / \text{capi accertati}$$

Al riguardo:

- per **animale potenzialmente ammissibile** (definito **CAPO DICHIARATO**), si intende un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- per **capi anomali** si intendono i capi riscontrati irregolari a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco.

I capi anomali si dividono in due tipologie:

- a) CAPI ANOMALI
- b) CAPI ANOMALI CHE VENGONO ESCLUSI DAL "DICHIARATO": sono capi che hanno delle irregolarità ma, non potendoli considerare "capi potenzialmente ammissibili", vengono esclusi dal dichiarato pertanto non rientrano nella formula del calcolo dell'esito scritta sopra.

Di seguito vengono indicate le varie tipologie di "anomalie" e l'effetto che hanno sul calcolo del premio:

| Intervento              | Motivo di irregolarità  | Conseguenza nel calcolo dell'esito |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| tutti                   | capo doppio   | capo escluso dal dichiarato        |
| 310-311-312-313-314-322 | vitello registrato in ritardo   | capo escluso dal dichiarato        |
| 310-311                 | capo senza analisi latte o con parametri igienico-sanitari non rispettati o senza comunicazione latte                     | capo escluso dal dichiarato        |
| 314                     | la vacca non ha superato i controlli finalizzati al risanamento dal virus   | capo escluso dal dichiarato        |
| 310-311-312-313-314-322 | capo che ha partorito al di fuori dei range di età possibili o con interparto ravvicinato in base al DM la circolare Agea | capo escluso dal dichiarato        |
| tutti                   | capo in cui il "dichiarato" è < 3 uba   | capo escluso dal dichiarato        |

| Intervento          | Motivo di irregolarità   | Conseguenza nel calcolo dell'esito   |
|---------------------|--|--|
| 315-316-317-318-319 | capo macellato in cui è stata registrata tardivamente l'uscita dalla stalla prima di andare al macello e la data di comunicazione all'autorità competente e la data di inserimento in BDN è dell'anno campagna successivo alla domanda | capo escluso dal dichiarato  |
| 311                 | capo che non rispetta la normativa sulle tempistiche di registrazione durante il periodo di detenzione del capo in montagna.   | Se il capo non è pagabile su un altro premio, viene considerato anomalo sul 311. |
| tutti               | capo controllato in loco con irregolarità I&R  | capo anomalo   |
| tutti               | capo pagato sul PSR (piano di sviluppo rurale)   | capo escluso dal dichiarato  |
| 320                 | capo ovicaprino che non rispetta le tempistiche di registrazione secondo la Circolare Agea   | capo anomalo   |
| 318                 | capo che non è iscritto al consorzio di etichettatura  | capo escluso dal dichiarato  |
| 315-316-317-318-319 | capo che non rispetta le tempistiche di registrazione di entrata nella stalla secondo la Circolare Agea e che non rispetta il periodo minimo di detenzione secondo la formula: Data uscita - data inserimento ingresso                 | capo anomalo   |

- **per capi accertati (o determinati)** si intendono i capi per i quali sono soddisfatte tutte le condizioni previste per la concessione degli aiuti. I capi accertati vengono definiti dalla formula:

$$\text{capi accertati} = \text{capi dichiarati} - \text{capi anomali}$$

**Pertanto, dettagliando meglio e applicando quanto scritto sopra, la formula dell'esito è:**

$$\text{ESITO} = \text{capi anomali/capi accertati}$$

*NOTA: per approfondimenti, si faccia riferimento al precedente punto 3, paragrafo d) "Riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali"*

Qualora un'azienda è soggetta sia a controlli amministrativi sia a controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli, qualora sia possibile individuare

esattamente i singoli capi anomali, evitando di conteggiare due volte il medesimo capo risultato anomalo in entrambi i controlli. Qualora non fosse possibile individuare esattamente i singoli capi anomali in entrambi i controlli, devono essere calcolati due esiti distinti e si applica l'esito più penalizzante per l'azienda.

La percentuale di riduzione determinata si applica per la specifica misura per la quale sono riscontrati capi anomali.

L'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto (fig.18, 19 e 20):

- a) se le irregolarità riguardano non più di tre animali

$\text{capi pagabili} = \text{capi accertati}$

- b) se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito di uno dei regimi di aiuto per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto come segue:

- della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa non è superiore al 20%, applicando la seguente formula per conteggiare i capi pagabili:

$\text{capi pagabili} = \text{capi accertati} * (1 - \text{esito})$

-

- di due volte la percentuale della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa è superiore al 20% ma non al 30% applicando la seguente formula per conteggiare i capi pagabili:

$\text{capi pagabili} = \text{capi accertati} * (1 - (2 * \text{esito}))$

- Se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 30%, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nell'ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

- c) Sanzione supplementare (sanzione pluriennale):

- Inoltre, se la **percentuale di riduzione determinata è superiore al 50%**, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato e al beneficiario è **applicata una sanzione supplementare**, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014
- Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

**Nota** (rif. AGEA - COORD - N.0008418 del 08/02/2021) :

L'ultimo paragrafo dell' art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, applicabile all'Italia che si avvale della facoltà di utilizzare un sistema senza onere di domanda (privo cioè della richiesta puntuale dei capi in domanda), afferma che ***“gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze”***.

Ai fini della corretta applicazione della procedura sanzionatoria sopra riportata, anche alla luce degli approfondimenti eseguiti con i Servizi della Commissione all'esito degli audit svolti in materia, si precisa che la sanzione supplementare deve essere sempre applicata in presenza di uno scostamento superiore al 50% dell'esito aziendale.

Pertanto, **anche gli animali per i quali è riscontrata una qualsiasi inadempienza agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004 all'esito dei controlli amministrativi e in loco, concorrono alla determinazione dell'esito e all'applicazione della sanzione in esame.**

#### **b) Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno specifico per il settore ovi-caprino**

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascuna misura del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento alla singola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tale riduzione ad altri interventi riguardanti i premi ovi-caprini.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

**A partire dalla campagna 2021, gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande, provvedono ad incrociare per ciascuna azienda il dato dei capi macellati certificati comunicati dagli Organismi di controllo con il dato dei capi macellati per partita presenti in BDN. In caso di discordanza tra i dati, il pagamento è eseguito utilizzando il minore tra i due dati.**

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto segnalati in anomalia nell'Anagrafe ovi-caprina a seguito di controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero dei capi accertati e sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per la sola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014.

La **segnalazione** dell'Anagrafe relativa **all'assenza del registro aziendale** o a **gravi carenze** nella sua tenuta comporta **l'esclusione totale** dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe ovicaprina rispetto all'**uso di sostanze illecite** negli allevamenti comporta la **sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico** fino a definizione del procedimento.

Il **controllo in loco** viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce. I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto che nel corso del controllo aziendale siano rilevati in anomalia rispetto al sistema di identificazione e registrazione (I&R), vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio desunto dalla BDN; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per la sola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui, nel corso del **controllo aziendale** venga constatata l'**assenza del registro aziendale** o si rilevino **gravi carenze** nella sua tenuta è prevista l'**esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici**.

Nel caso in cui vengano riscontrate **gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari** è disposta l'**esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio e l'irregolarità viene considerata come intenzionale**.

#### **c) Metodo di calcolo dell'esito ovicaprini**

Il metodo di calcolo dell'esito è lo stesso descritto ai precedenti paragrafi per il settore bovino in quanto compatibile e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Qualora in BDN, in corrispondenza dell'irregolarità riscontrata non sia riportato il numero dei capi in anomalia, si assume come anomalo un capo.

## **16. CONTROLLI**

### **a) Controlli relativi le tempistiche di registrazione**

Le circolari AGEA Prot. Uscita N.0053084 del 27/07/2021 e AGEA-2022-0028641 del 04/04/2022 disciplinano il sostegno accoppiato per la campagna 2021 e riportano tutti i requisiti e i controlli che ciascun OP deve implementare ai fini della definizione dei capi ammissibili sull'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

### **b) Limiti ai dati**

Con riferimento agli interventi **310, 311, 312, 313, 314 e 322**, si applicano i suddetti limiti ai dati dei capi scaricati dalla BDN:

- Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli.
- Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli.
- Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto.

I capi di cui al punto precedente NON sono considerati ammissibili e vengono esclusi dal conteggio dei capi “dichiarati”.

### c) UBA Minime

L’art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n.7839, stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

- ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22 del medesimo DM.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente: i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicapri considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA.

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime richieste dall’art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA
- per i capi macellati: 0,6 UBA
- per i capi ovicapri: 0,15 UBA

Il calcolo delle UBA deve essere eseguito considerando i capi pagabili al lordo delle riduzioni e sanzioni. Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell’applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste in relazione al raggiungimento o meno dell’obiettivo di risanamento dalla scrapie.

**Il mancato raggiungimento del numero minimo di UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l’applicazione di sanzioni.**

## 17. ALTRI CONTROLLI

Tutti i controlli vengono specificati nella circolare annuale redatta di Agea Coordinamento e nell’Allegato alla Circolare. Si faccia riferimento pertanto a questi documenti per il dettaglio dei controlli eseguiti sul sistema.

Di seguito un elenco dei controlli amministrativi di ammissibilità e di chi li effettua:

| Intervento/premio       | Controllo  | Organismo che effettua il controllo |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 310-311-312-313-314-322 | che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo            | BDN                                 |
| 310-311-312-313-314-322 | che il capo per cui si richiede il premio abbia partorito nell’anno; | BDN                                 |
| 310-311-312-313-314-322 | che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN            | ARPEA                               |

| Intervento/premio       | Controllo  | Organismo che effettua il controllo |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 310-311-312-313-314-322 | Età della vacca non conforme all'età minima prevista; periodo interparto non rispettato  | ARPEA                               |
| tutti                   | controllo UBA minime   | ARPEA                               |
| tutti                   | controllo sovrapposizione dei capi con PSR   | ARPEA                               |
| tutti                   | controllo capi doppi (il capo deve essere pagato solo una volta e su un solo premio)   | ARPEA                               |
| 310-311                 | le campionature o le certificazioni analitiche DEL LATTE dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337  | ARPEA                               |
| 310-311                 | che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'Organismo pagatore le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda   | ARPEA                               |
| 310-311                 | per i produttori ubicati in zone di montagna, che sia presente almeno un'analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche   | ARPEA                               |
| 310-311                 | per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;) per i produttori non ubicati in zone montane che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi)  | ARPEA                               |
| 310-311                 | che per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di produzione e i risultati delle analisi  | ARPEA                               |
| 310                     | <p>che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000; che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000; che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica sia superiore a 3,35 gr per 100 ml.; che, in caso di verifica con risultato negativo di uno dei precedenti punti , il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:</p> <p>a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;<br/>           b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;<br/>           c. tenore di materia proteica superiore a 3,20 gr per 100 ml</p> | ARPEA                               |

| Intervento/premio   | Controllo  | Organismo che effettua il controllo |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| 310                 | I capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, e gli allevamenti in montagna al fine dell'erogazione del premio 311 devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:<br>a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;<br>b. tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;<br>c. contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml. | ARPEA                               |
| 311                 | il capo di vacca da latte, che partorisce nell'anno, deve essere associato per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999  | ARPEA                               |
| 311                 | detentore della vacca al momento del parto che deve avvenire obbligatoriamente in allevamento situato in zone montane  | ARPEA                               |
| 311                 | la vacca deve permanere in un allevamento situato in zone montane per almeno sei mesi continuativi nell'anno di domanda (1° gennaio – 31 dicembre), potendo conteggiarsi a tal fine sia il periodo precedente che quello successivo al parto (ai fini del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi in un allevamento situato in zone montane è possibile sommare i periodi maturati in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti)  | ARPEA                               |
| 312                 | che la bufala per cui si richiede il premio abbia un'età superiore a 30 mesi   | BDN                                 |
| 313-314             | che le vacche presenti nell'allevamento appartengano ad una delle razze di cui all'allegato V del DM 7 giugno 2018 n. 5465 e siano iscritte nei Libri Genealogici o nei Registri anagrafici  | BDN                                 |
| 314                 | che le vacche nutrici siano di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese  | BDN                                 |
| 314                 | che le vacche nutrici facciano parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR  | BDN                                 |
| 322                 | che le vacche presenti nell'allevamento non siano iscritte nei Libri Genealogici o nei Registri anagrafici e appartengano ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte  | BDN                                 |
| 315-316-317-318-319 | che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento  | BDN                                 |

| Intervento/premio   | Controllo  | Organismo che effettua il controllo |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| 315-316-317-318-319 | che il bovino oggetto della richiesta:<br>venga macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi e che sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente   | BDN                                 |
| 315-317-318-319     | sia stato allevato per un periodo continuativo di almeno 6 mesi in stalle del beneficiario   | BDN                                 |
| 316                 | sia stato allevato per un periodo continuativo di almeno 12 mesi in stalle del beneficiario  | BDN                                 |
| 317                 | sia stato allevato in conformità a sistemi di qualità nazionale o regionale  | ARPEA                               |
| 318                 | sia stato allevato in conformità a sistemi di etichettatura facoltativa  | ARPEA                               |
| 319                 | sia certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012   | ARPEA                               |
| 315-316-317-318-319 | Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti. Il premio alla macellazione viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi macellati ed in caso di richiesta di aiuti da parte di entrambi, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore.  | ARPEA                               |
| 320-321             | che il richiedente l'aiuto sia il proprietario o il detentore dell'allevamento; qualora il premio sia richiesto da entrambi, lo stesso viene erogato con precedenza al detentore;  | ARPEA                               |
| 320                 | che le agnelle da rimonta facciano parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia   | ARPEA                               |
| 320                 | che gli allevamenti abbiano raggiunto l'obiettivo del piano secondo l'art. 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 (l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR). In ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 3 del DM 12 maggio 2015 | ARPEA                               |
| 321                 | che il richiedente l'aiuto abbia detenuto il capo fino alla macellazione   | BDN                                 |
| 321                 | che il capo ovicaprino oggetto del sostegno specifico sia certificato ai sensi del Reg.(CE) n. 1151/2012   | ARPEA                               |

| Intervento/premio   | Controllo   | Organismo che effettua il controllo |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 315-316-317-318-319 | controllo che il capo macellato in cui è stata registrata tardivamente l'uscita dalla stalla prima di andare al macello oltre il 31/12 dell'anno campagna sia escluso del dichiarato                  | ARPEA                               |
| 315-316-317-318-319 | controllo che la registrazione dell'ingresso in stalla del capo rispetti la normativa Agea e che rispetti il periodo minimo di detenzione secondo la formula: Data uscita - data inserimento ingresso | ARPEA                               |
| 311                 | controllo della detenzione minima dei 6 mesi in stalla in montagna e il rispetto delle tempistiche di registrazione.  | ARPEA                               |
| 320                 | controllo tempistica di registrazione degli ovicaprini dalla marcatura alla nascita.  | ARPEA                               |

## 18. CONTROLLO CAPI DOPPI

Uno stesso capo può essere pagato per una sola volta nel corso della campagna in favore di un solo beneficiario. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, Agea Coordinamento esegue uno specifico controllo sulla base dei dati comunicati da tutti gli Organismi pagatori, segnalando agli stessi i casi in cui lo stesso capo risulti potenzialmente pagabile in favore di più agricoltori di competenza di Organismi pagatori diversi. In tal caso, gli Organismi pagatori coinvolti garantiscono che l'erogazione del premio sia eseguita in favore di un solo beneficiario.

### a) Regole del controllo:

- qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo;
- per il premio macellazione l'aiuto è prioritariamente dato al detentore della stalla; il detentore può fare rinuncia in favore del proprietario. Qualora un capo dovesse risultare ammissibile al pagamento per una pluralità di misure zootecniche tra loro non cumulabili, il sostegno è erogato con riferimento alla misura per la quale è previsto l'importo unitario più elevato. A tal fine Arpea utilizza, quale elemento di valutazione, gli importi unitari fissati nelle precedenti campagne per le misure in questione;
- qualora un capo dovesse risultare ammissibile al pagamento di misure relative al PSR, tale capo non viene pagato nella domanda unica.

## 19. Ordine di priorità di pagamento

La Circolare Agea stabilisce, ai paragrafi "Controlli per evitare duplicazioni di pagamento" e "Controlli per evitare duplicazioni di pagamento" afferma che i premi zootecnici non sono tra loro cumulabili tra loro. Pertanto, qualora un capo dovesse risultare ammissibile al pagamento per una pluralità di misure zootecniche tra loro non cumulabili, il sostegno è erogato con riferimento alla misura per la quale è

previsto l'importo unitario più elevato. A tal fine è possibile utilizzare, quale elemento di valutazione, gli importi unitari fissati nelle precedenti campagne per le misure in questione.

Per la campagna 2021 l'ordine di priorità è il seguente:

| Intervento | Premio nel 2020 | Ordine di priorità di pagamento nel 2021 |
|------------|-----------------|--|
| 314        | 151             | 1  |
| 311        | 135,93          | 2  |
| 313        | 134,97          | 3  |
| 310        | 68,56           | 4  |
| 322        | 61,91           | 5  |
| 316        | 58,33           | 6  |
| 318        | 58,33           | 7  |
| 317        | 58,33           | 8  |
| 319        | 58,33           | 9  |
| 315        | 53,48           | 10                                       |
| 312        | 34,95           | 11                                       |
| 320        | 24,54           | 12                                       |

## 20. VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI e PUBBLICITA' DEI DATI

### a) DEMETRA

**Le informazioni generiche relative al:**

- calcolo dell'esito secondo quanto definito nei paragrafi precedenti e cioè i :
  - capi dichiarati
  - capi anomali
  - Esito
  - Capi accertati
  - uba riscontrate totali dichiarate
  
- informazioni dei singoli capi e le elaborazione delle anomalie:
  - capi scaricati dalla BDN
  - tutte le informazioni che portano alla ammissibilità o esclusione del capo ( data di entrata in stalla del capo, date di registrazione, etc)
  - motivazione dei capi scartati e anomali

**sono disponibili nell'applicativo di domanda unica Demetra**

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti>

## b) Pagina Pagamenti/Dati del CP/Premio:

Dati identificativi Conti correnti Controlli Domanda Grafica Esito grafico Titoli Capping Giovane Agricoltore Greening Particelle condotte Controlli manuali Pascoli Pomodoro/Barbabietola/Canapa Premi Zootecnici **Pagamenti** SIGEP

**CALCOLO PREMIO ON LINE**

Seleziona CP: 05/10/2021 16:59:20 - MASSIVO - calcolo premio per calcolo rimborso disciplina

**DATI DEL CP**

| Codice                 | Descrizione   | Dichiarato |                 |              | Richiesto       |          |         | Determinato |         | Scostamento | In pagamento |  |
|------------------------|---|------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|---------|-------------|---------|-------------|--------------|--|
|                        |   | Quantità   | Quantità        | Importo      | Quantità        | Quantità | Importo | Quantità    | Importo |             |              |  |
| 9999                   | Titolo III  |            |                 |              |                 |          |         |             |         |             |              |  |
| 310                    | VACCHE DA LATTE   | 0,0000     | 0,0000          | 0,00         | 0,0000          | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,0000      | 0,00         |  |
| 311                    | VACCHE DA LATTE associate ad allevamenti montani                                | 0,0000     | 0,0000          | 0,00         | 0,0000          | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,0000      | 0,00         |  |
| 313                    | VACCHE NUTRICI DA CARNE A DUPLICE ATT. ISC. LIBRI GENEALOGICI O REG. ANAGRAFICO | 3,0000     | 3,0000          | 404,91       | 3,0000          | 404,91   | 0,00    | 3,0000      | 404,91  | 3,0000      | 404,91       |  |
| <b>UBA RISCOstrate</b> |   | 60,15      |                 |              |                 |          |         |             |         |             |              |  |
| <b>ESITO</b>           |   | Esito      | Capi dichiarati | Capi anomali | Capi sanzionati |          |         |             |         |             |              |  |
|                        |   | 0,0000     | 3               | 0            | 0               |          |         |             |         |             |              |  |
| <b>ELENCO CAPI</b>     |   |            |                 |              |                 |          |         |             |         |             |              |  |

Sul file Excel scaricabile sono inseriti, capo per capo, gli eventuali motivi di esclusione di un capo.

## c) Sezione Istruttoria zootecnia

La sezione "istruttoria zootecnia" attiva su Demetra per ogni beneficiario che abbia capi zootecnici, riporta le principali informazioni istruttoria della zootecnia:

- **RIEPILOGO PER PREMIO:** riporta il riepilogo dei pagamenti per misura
- **INFORMAZIONI STALLE:** riporta per ogni stalla attiva su anagrafe alcune informazioni quali (stalla in montagna S/N; azienda che ha praticato l'Alpeggio e periodo di monticazione ai fini del premio sul latte, azienda che aderisce al circuito IGP dei formaggi e le date di adesione, azienda che aderisce ad un consorzio di etichettatura, anomalie relative all'assenza del registro di stalla, se sono stati riscontrati capi anomali durante i controlli dei veterinari, elenco premi richiesti.
- **INFORMAZIONI LATTE:** si riportano i principali dati sul latte (analisi/consegne etc.)
- **ALTRI ELENCHI CAPI:** si riportano alcune informazioni come i capi doppi rinunciati da altri beneficiari, se i capi sono stati assegnati ad altri OP, i capi esclusi per esito controlli oggettivi negativo, Capi pagati sul PSR, etc.)
- **LEGENDA CONTROLLI E SEGNALAZIONI:** si trova l'elenco dei controlli effettuati da Arpea.

## 21. Tabelle e schemi

Le seguenti tabelle e schemi servono ad illustrare quanto contenuto nell'Allegato tecnico alla Circolare AGEA-2022-0028641.

a) Interventi 310, 311, 312, 313, 314, 322. Controllo vacca.

**Nessun Controllo sulla data di  
ingresso**

Figura 1

**b) Interventi 310, 311, 312, 313, 314, 322. Controllo del vitello. Capi nati dal 21 aprile 2021. Senza proroga marcatura.**

**SE (Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) > 20 giorni (identificazione del capo)**

**la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal dichiarato**

**SE (Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) <= 20 giorni (identificazione del capo)**

**la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**

**SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) > 7 giorni (registrazione in BDN della nascita)**

**la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal dichiarato**

**SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) <= 7 giorni (registrazione in BDN della nascita)**

**la tempistica è rispettata, capo pagabile**

Figura 2

c) **Interventi 310, 311, 312, 313, 314, 322. Controllo del vitello. Capi nati fino al 20 aprile 2021. Senza proroga marcatura.**

**SE (Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) > 20 giorni (identificazione del capo)**

**la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dichiarato**

**SE (Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) <= 20 giorni (identificazione del capo)**

**la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**

**SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) > 7 giorni (registrazione in BDN della nascita) + 5 feriali (se c'è delega)**

**la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal dichiarato**

**SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) < =7 giorni (registrazione in BDN della nascita) + 5 feriali (se c'è delega)**

**la tempistica è rispettata, capo pagabile**

**Nota bene: è stato considerato che aggiungere i gg di delega senza dividere il controllo in due pezzi (data con applicazione marchio –data applicazione marchio e data inser nascita – data con applicazione marchio) sia un controllo coerente con quello che abbiamo fatto l'anno scorso.**

Figura 3

d) Interventi 310, 312, 313, 314, 322. Controllo del vitello. Capi nati dal 21 aprile 2021. Con proroga marcatura.

**SE (Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) > 180 giorni (identificazione del capo)  
la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal pagamento del premio**

**SE (Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) <= 180 giorni (identificazione del capo)  
la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**

**SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) > 7 giorni (registrazione in BDN della nascita)  
la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal pagamento del premio**

**SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) <= 7 giorni (registrazione in BDN della nascita)  
la tempistica è rispettata, capo pagabile**

Figura 4

e) Interventi 310, 311, 312, 313, 314, 322. Controllo del vitello. Capi nati fino al 20 aprile 2021. Con proroga marcatura.

**SE (Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) > 180 giorni (identificazione del capo)  
la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal pagamento del premio**

**SE (Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio - Dt\_Nascita\_Vitello) <= 180 giorni (identificazione del capo)  
la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**

**SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) > 7 giorni (registrazione in BDN della nascita) + 5 gg feriali (se c'è delega)  
la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal pagamento del premio**

**SE (Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita - Vitello\_Dt\_Appl\_Marchio) < =7 giorni (registrazione in BDN della nascita) + 5 gg feriali se c'è delega  
la tempistica è rispettata, capo pagabile**

Figura 5

f) Interventi 310, 311, 312, 313, 314, 322. Bovini da latte e bovini da carne. Controllo età della vacca.

- ➔ Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli
- ➔ Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli
- ➔ Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto

**CAPO ESCLUSO DAL DICHIARATO**

Figura 6

g) Deroga BDN maggio 2021.

- A causa di ripetuti malfunzionamenti verificatisi a seguito di aggiornamenti del sistema, per i giorni 10, 11, 12 maggio 2021, non sono considerati i ritardi nelle registrazioni previste dalla normativa vigente, non essendo il ritardo imputabile agli utenti dei sistemi informativi.

Figura 7

**h) Intervento 311. Controllo detenzione minima di sei mesi. Capi entrati in stalla fino al 20 aprile 2021, con delega.**




Figura 8

**i) Intervento 311. Controllo detenzione minima di sei mesi. Capi entrati in stalla dal 21 aprile 2021 (o capi entrati fino al 20 aprile 2021 senza delega)**




Figura 9

j) Interventi 315, 316, 317, 318, 319. Capi ingressati in stalla fino al 20 aprile 2021. Controllo detenzione capo non nato in stalla.




Figura 10

k) Interventi 315, 316, 317, 318, 319. Capi ingressati in stalla dal 21 aprile 2021. Controllo detenzione capo non nato in stalla.




Figura 11

I) Interventi 315, 316, 317, 318, 319. Capi nati in stalla. Detenzione minima. Capi ingressati fino al 20 aprile 2021.




Figura 12

m) Interventi 315, 316, 317, 318, 319. Capi nati in stalla. Detenzione minima. Capi ingressati dal 21 aprile 2021.




Figura 13

n) Controllo macellati. Capi registrati tardivamente in uscita. Dal 21 aprile 2021.




Figura 14

o) Controllo macellati. Capi registrati tardivamente in uscita. Fino al 20 aprile 2021.




Figura 15

p) Intervento 320. Controllo marchiatura. Fino al 20 aprile 2021 o dal 21 aprile 2021. Capo nato in stalla.




Figura 16

q) Intervento 320. Controllo ingresso capo in stalla. Fino al 20 aprile 2021 o dal 21 aprile 2021.




Figura 17

q) Calcolo dell'esito: fino al 50%

| <b>Irregolarità riscontrata</b> | <b>Percentuale di riduzione determinata</b> | <b>Effetto</b>   |
|---------------------------------|---|--|
| Fino a 3 capi                   | Nessuna riduzione percentuale.              | Nessuna riduzione percentuale e sanzione                           |
| Oltre 3 capi                    | Fino al 20%                                 | Applicazione della percentuale di riduzione determinata            |
|                                 | Oltre il 20% e fino al 30%                  | Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata |
|                                 | Oltre il 30% e fino al 50%                  | Esclusione dal pagamento   |

Figura 18

r) Calcolo dell'esito: Oltre il 50%

| Irregolarità riscontrata | Percentuale di riduzione determinata | Effetto  |
|--------------------------|--------------------------------------|--|
|                          | Oltre il 50%                         | <p>Oltre ad essere escluso dal pagamento, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014 (gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'Organismo pagatore incaricato di recuperare il debito).</p> <p>Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato</p> |

Figura 19

### s) Calcolo dell'esito: Formule

| Irregolarità riscontrata | Percentuale di riduzione determinata | Effetto   |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Se <=3 capi              | Nessuna riduzione percentuale.       | Capi dichiarati-capi anomali  |
| Se > 3 capi              | <=20%                                | capi pagabili = capi accertati * (1-esito)                              |
|                          | <20% esito<=30%                      | capi pagabili = capi accertati * (1-(2*esito))                          |
|                          | <30%esito< =50%                      | capi pagabili = 0   |
|                          | >50%                                 | capi pagabili = 0; sanzione pluriennale = capi anomali *premio unitario |

**Capi accertati = capi dichiarati – capi anomali**  
**Esito =capi anomali/capi accertati%**

**Il 316 e il 318 sono una unica misura (M19)**  
**Quindi bisogna sommare i capi dichiarati (316+318) e i capi anomali (316+318)**

Figura 20

t) Capo pagato sul PSR misura 10.1.8.

- **Il capo che viene richiesto a premio su PSR e DU viene pagato solo su PSR.**

Figura 21